



Il Regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali. Cosa cambia?

No major changes: no revolution rather it is an evolution

Maurizio Ferri
Delegato SIVeMP in UEVH

Ottobre 2019

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Perché un nuovo regolamento sui controlli ufficiali?.....	5
3. Gli aspetti chiave del NRCU	6
3.1 Semplificazione ed efficienza	6
3.2 Modernizzazione (approccio basato sul rischio).....	6
3.3 Trasparenza	8
3.4 Controlli anti frode	9
4. Miscellanea	10
4.1 Obblighi dell’Autorità Competente.....	10
4.2 Obblighi degli Operatori	11
4.3 Laboratori ufficiali e laboratori comunitari di riferimento.....	11
4.4 Controlli Ufficiali nei Posti di Controllo Frontaliero	12
4.5 Finanziamento dei Controlli Ufficiali	13
4.6 Certificazione Ufficiale	14
4.7 Assistenza Amministrativa e Collaborazione (AAC)	14
4.8 Piani di Controllo Nazionali Pluriennali (PCNP).....	14
4.9 Programmi Coordinati di Controllo (PCC)	15
4.10 Nuovo Sistema Informatico per la Gestione delle Informazioni sui Controlli Ufficiali ed altre Attività Ufficiali (IMSOC).....	16
4.11 L’art. 18 e i Controlli Ufficiali sui Prodotti di Origine Animale	17
5. Osservazioni finali	20

1. Introduzione

Il 14 Dicembre 2019 segna una svolta importante nell'evoluzione dell'assetto normativo comunitario relativo ai controlli ufficiali della filiera agro-alimentare. Infatti, a partire da tale data tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) saranno obbligati ad applicare il nuovo Regolamento UE 625/2017 sui controlli ufficiali (NRCU).^{1,2} Entrato in vigore il 27 Aprile 2017, il NRCU fa parte di un pacchetto normativo proposto il 6 Maggio del 2013 dalla Commissione Europea allo scopo di revisionare (*recast*) le norme in tema di salute e sicurezza all'interno dell'intera filiera agro-alimentare. Il pacchetto contiene oltre al NRCU altre quattro proposte di regolamento, che dopo il vaglio del Parlamento e del Consiglio sono state approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUCE) e sono relative alla sanità animale,³ sanità delle piante⁴ e materiali riproduttivi delle piante.⁵

La notevole opera di semplificazione ha consentito di ridurre il corpo legislativo comunitario relativo alla catena alimentare da 70 atti legislativi (es. direttive) a cinque regolamenti, con notevoli vantaggi in termini di snellimento burocratico-amministrativo, riduzione del cosiddetto *red tape* e dunque agevolazione delle attività per tutti gli operatori della filiera: allevatori, produttori, trasformatori, trasportatori e dettaglianti.

Il NRCU modifica una parte consistente del corpus legislativo comunitario esistente ed incorpora (e abroga) ben dieci provvedimenti, fra i quali i due Regolamenti CE n. 854/2004 e 882/2004⁶ aggiungendo nuove disposizioni.⁷ Nel complesso il NRCU: - non apporta cambiamenti radicali nel modo in cui vengono condotti i controlli ufficiali su alimenti e mangimi ed in altri settori; - affronta

¹ Regolamento UE 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (in G.U.U.E. L 95 del 7 aprile 2017).

² La data principale di applicazione (14 Dicembre 2019), riguarda alcuni articoli rilevanti per il settore veterinario : l'art. 18 e gli articoli relativi al posto di controllo frontaliero, documento sanitario comune di entrata (art. 43-64), IMSOC, (art. 131-136). La data successiva è il 14 Dicembre 2022 o data precedenti per artt. 34 (1), (2) e (3), art. 37 (4e) + art. 37 (5) solo se applicabile alle misure di protezione contro i parassiti delle piante (salute delle piante); art. 149, 150, 154, 155 (importazione, residui, trasporto animale).

³ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Il regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, tranne per quanto riguarda gli articoli 270, paragrafo 1, e 274, che si applicano dalla data della sua entrata in vigore.

⁴ Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) COM(2013) 262 final-2013/0137 (COD).

⁶ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

⁷ Ai sensi dell'art. 146 del NRCU vengono abrogate le direttive: 96/23/CE, alla base delle attività del Piano Nazionale Residui (PNR) (la norma transitoria prevede che le attività del PNR continuino ad essere svolte dagli stati membri fino al 14 Dicembre 2022); 89/662/CEE (controlli veterinari negli scambi intracomunitari); 90/425/CEE (controlli veterinari e zootecnici sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari); 96/23 (residui); 97/78/CEE (prodotti che provengono dai paesi terzi); 91/496/CEE (animali da paesi terzi); 96/93 CE (certificazione).

alcune criticità tra cui la duplicazione e sovrapposizione di alcuni requisiti e il linguaggio poco chiaro e inconsistente; - semplifica il sistema dei controlli e consolida l'approccio integrato. In conclusione, non possiamo parlare di una rivoluzione, come molti sostengono, piuttosto di una evoluzione dell'apparato normativo coerentemente con l'evoluzione del sistema agro-zootecnico.

La Federazione dei Veterinari Europei (FVE) nel quadro della consultazione delle parti interessate ha seguito l'iter legislativo del NRCU partecipando ai diversi tavoli di discussione con la Commissione e pubblicando documenti di posizione maggiormente incentrati sull'art.18 e relativa legislazione terziaria che fissano le competenze veterinarie per i controlli ufficiali sugli animali e prodotti di origine animale.

Il NRCU, così come altri regolamenti del pacchetto riforma, contiene molti riferimenti ai regolamenti delegati e di esecuzione (detta legislazione terziaria), che costituiscono atti non-legislativi introdotti con il trattato di Lisbona del 2007 sul funzionamento dell'UE (TFUE).⁸ Diversamente dagli atti legislativi (es. regolamenti, direttive, decisioni) adottate con procedura legislativa ordinaria da Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta della Commissione (ovvero con procedura legislativa speciale da parte di un legislatore, con la partecipazione dell'altro), il TFUE prevede implicitamente l'esistenza di atti non legislativi, sono questi i regolamenti delegati e di esecuzione, ovvero atti giuridicamente vincolanti (al pari dei regolamenti, direttive, decisioni) adottati con procedura diversa. Si ricorda che l'abrogazione dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 avrà effetto solo successivamente all'adozione dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione entro la data principale di applicazione del 14 Dicembre 2019.

Il 1° ottobre 2019 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delegazione europea 2018 n. 944, che insieme alla Legge europea costituisce uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'UE introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il provvedimento prevede dunque l'adeguamento a nove regolamenti, tra cui il NRCU. Ci sarà una riformulazione sia del decreto legislativo 193/2007 (autorità competenti, sanzioni, abrogazioni e riformulazione di norme nazionali) sia del decreto legislativo 194/2008 relativo alle tariffe. L'adozione dei decreti legislativi deve aver luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e deve essere preceduta dall'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.⁹

⁸ Mentre con i regolamenti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano gli elementi non essenziali di un atto legislativo (es. determinate caratteristiche tecniche include in un allegato di un regolamento o ulteriore modifica di alcuni elementi di un atto legislativo), con i regolamenti di esecuzione invece, la Commissione adotta misure per la cui attuazione è necessario un approccio uniforme nell'UE e lavora in stretta collaborazione con i comitati formati da rappresentanti degli Stati membri (procedure di comitologia).

⁹ L'art 11 del Disegno di legge n. 944 delega il Governo all'adeguamento nazionale della normativa nazionale al NRCU. 5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 che prevedono: - l'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue: - 7 criteri di adeguamento nazionale. Il Ministero della Salute: mantiene il ruolo di autorità competente per i controlli ufficiali previsti dal NRCU (anche alimenti e mangimi geneticamente modificati; costituisce l'organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento NRCU ed organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento. Il Ministero delle politiche agricole alimentari viene individuato autorità competente deputata ai controlli ufficiali anche sulle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali.

2. Perché un nuovo regolamento sui controlli ufficiali?

Il regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali è ancora relativamente giovane e sulla base di un rapporto della Commissione del 2009 ha garantito un sistema solido ed innovativo in virtù di un approccio integrato ed orizzontale nell'organizzazione dei controlli.¹⁰ Sebbene dunque tale valutazione non abbia di fatto evidenziato gravi criticità o carenze, negli anni successivi si è resa necessaria una revisione or *recast* (un processo fisiologico che avviene con una frequenza media di 10-12 anni) sia per adeguare la normativa ai cambiamenti intervenuti negli anni nella filiera agro-alimentare, sia per operare aggiustamenti in alcuni settori tenuto conto dell'esperienza di applicazione da parte degli Stati membri e dei risultati delle ispezioni comunitarie svolte dall'Ufficio Health and Food Audits and Analysis della Dg Sante (ex FVO).

Il cambiamento più importante introdotto dal NRCU è l'estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali che viene a comprendere quasi l'intero settore agroalimentare. Se le regole sui controlli ufficiali erano verticalizzate attraverso regolamenti e direttive, il NRCU incorporando ed abrogando le diverse leggi esistenti e aggiungendo nuove disposizioni, coerentemente con l'estensione del campo di applicazione ai settori solo parzialmente inclusi nel Regolamento CE 882/2004, crea un unico quadro giuridico. Tra i nuovi settori ci sono anche la sanità e benessere animale, che sebbene inclusi nel titolo attuale del Regolamento CE 882/2004, non sono stati considerati in relazione al campo di applicazione che ha riguardato prevalentemente gli alimenti, mangimi, materiali a contatto con alimenti e alimenti e mangimi geneticamente modificati. Per tutti i nuovi settori del mercato agroalimentare, il NRCU introduce una serie di regole generali al fine di creare un quadro uniforme per la certificazione ufficiale tra gli Stati membri e stabilisce norme atte a prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per l'uomo, per gli animali e per le piante in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.¹¹ Vengono definite anche le 'altre attività ufficiali', che comprendono la concessione di autorizzazioni o approvazioni, la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologici, l'eradicazione ed il contenimento delle malattie o degli organismi nocivi, nonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali (art. 2).

Per effetto del nuovo campo di applicazione e l'inclusione di settori non coperti dalla legislazione alimentare, la gamma di destinatari non è più limitata agli operatori del settore alimentare (OSA). Difatti la terminologia utilizzata dal NRCU per i destinatari è ora semplicemente di operatori economici. Il NRCU in sostanza si propone come una pietra miliare per tre motivi: semplifica i principi e le procedure, aggiunge chiarezza usando un linguaggio più chiaro e dettagliato e lascia aperta la possibilità di cambiamenti più radicali da parte della Commissione.

¹⁰ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Bruxelles, 8.7.2009 COM (2009) 334.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, il NRCU copre i controlli ufficiali effettuati per la verifica della conformità alle norme comunitarie nei seguenti settori: sicurezza alimentare e dei mangimi; integrità e salubrità degli alimenti (frodì materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; controllo dei residui; sanità e benessere degli animali; sottoprodotti di origine animale; parassiti delle piante; prodotti fitosanitari; produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; uso ed etichettatura delle DOP, delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG).

3. Gli aspetti chiave del NRCU

Oltre all'estensione del campo di applicazione, gli altri aspetti chiave del NRCU riguardano la semplificazione (allineamento), la modernizzazione (es. rafforzamento dell'approccio basato sul rischio per i controlli), l'efficienza e la trasparenza. Vediamoli in dettaglio.

3.1 Semplificazione ed efficienza

Uno degli obiettivi del NRCU è la creazione di regole più semplici, cosiddette smart, coerentemente con la politica della *smart regulation* della Commissione europea che guarda alla riduzione degli atti legislativi, semplificazione delle procedure amministrative e armonizzazione e garanzia di più efficacia nei processi.¹² Se dunque in passato le normative emanate in materia di controlli ufficiali erano a carattere verticale e riguardavano singoli comparti o prodotti agroalimentari, il NRCU integra i relativi provvedimenti in un unico quadro giuridico a carattere orizzontale, estendendosi in modo generale ad una gamma sempre più ampia di comparti produttivi. Questo concetto viene esplicitato nel considerando 85 del NRCU che recita: *'tutti i sistemi di controllo dovrebbero interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementandone l'efficienza'*.

La maggiore efficienza rispetto alla disciplina precedente viene declinata anche attraverso una serie più ampia di misure sanzionatorie; controlli all'importazione basati sul rischio; cooperazione tra autorità, compresi i pubblici ministeri; protezione degli informatori (*whistleblower*) (art. 140)¹³ e sistema informatico comune di gestione delle informazioni (IMSOC o Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, art. 131-136). Pensiamo al nuovo quadro comune introdotto dal NRCU per l'effettuazione dei controlli ufficiali comunitari sulle importazioni ed importazioni con garanzie di una maggiore cooperazione con le autorità di dogana ed altre autorità ed operatori coinvolti nella gestione delle partite provenienti da paesi terzi (art. 43-77).

3.2 Modernizzazione (approccio basato sul rischio)

Il principio di modernizzazione del NRCU viene sostanziato attraverso il nuovo approccio basato sul rischio, presente nel Regolamento CE 882/2004 ma qui rafforzato dal punto di vista operativo con nuove connotazioni, che si articolano ad esempio mediante un set di criteri valutativi più ampio in linea con l'estensione del campo di applicazione (art. 9),¹⁴ e con regole generali di controllo del rischio

¹² NRCU, Considerando 19: al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali; Considerando 99: l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.

¹³ NRCU, Considerando 91: il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per consentire a chiunque di segnalare alle autorità competenti eventuali infrazioni al presente regolamento, proteggendo la persona che effettua la segnalazione da ritorsioni.

¹⁴ NRCU, considerando 32. [...] Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell'Unione.

La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Ai sensi dell'art. 9 (Norme generali in materia di controlli ufficiali) altri fattori vengono inclusi nella valutazione del rischio, come ad esempio: i dati precedenti di conformità relativi all'operatore, affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa alcune caratteristiche del prodotto alimentare.

lungo la filiera per le autorità competenti degli Stati membri, allo scopo di concentrare le risorse economiche ed organizzative nei settori vulnerabili o su prodotti con alto profilo di rischio e che necessitano di verifiche prioritarie.¹⁵

È interessante qui richiamare il concetto di rischio nella nuova formulazione del NRCU. Difatti le nuove definizioni di rischio e pericolo, pur suonando familiari e completamente in linea con quelle del Regolamento CE 178/2002, vengono ad assumere connotazioni che non si limitano agli aspetti igienico-sanitari. In sostanza, mentre le stesse definizioni nel Regolamento CE 178/2002 sono funzionali, nel contesto dell'analisi del rischio, ad una metodologia di supporto della legislazione comunitaria e fortemente legate alle caratteristiche e condizioni dei prodotti alimentari,¹⁶ nel NRCU il rischio non è inteso solo come funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza di un pericolo, ma anche come probabilità di una mancata conformità in tutti i nuovi settori della filiera agroalimentare rientranti nel nuovo campo di applicazione.¹⁷ Con il nuovo approccio basato sul rischio del NRCU le attività di controllo mirano a conoscere la probabilità di rilevare una non conformità sulla base della valutazione dei rischi.¹⁸

Per le finalità di applicazione pratica dunque, le definizioni del Regolamento CE 178/21002 non si adattano al nuovo contesto dei controlli ufficiali definiti nell'art. 9 del NRCU, che parla di rischi legati alle attività sotto il controllo degli operatori; al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori; all'impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, integrità e salubrità degli alimenti, o sulla sicurezza dei mangimi; all'affidabilità dei risultati dell'auto controllo eseguito dagli operatori. Con il NRCU, gli elementi di una politica basata sui rischi per i controlli ufficiali vanno ben oltre il rischio per la salute come suggerito dalla definizione del Regolamento CE 178/2002.

Sempre sul tema della modernizzazione ci sono le nuove disposizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti oggetto di vendita online. L'e-commerce degli alimenti, così come dei mangimi e cosmetici,

¹⁵ Come viene esplicitamente previsto nel considerando 32 del NRCU «[...] «la frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell'Unione europea in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente». Tale concetto viene espresso in altre disposizioni, comprese quelle relative ai controlli presso i punti di controllo frontaliero.

¹⁶ Rischio (Regolamento CE 178/2002, art. 3 (9)): funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo. Pericolo (Regolamento CE 178/2002, art. 3 (14)): agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute.

¹⁷ Rischio (Regolamento UE 625/2017: art. 3 (23)): una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo. Pericolo (Regolamento UE 625/2017, art. 3 (24)): qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente.

¹⁸ Bernd M.J. van der Meulen (2018). Enforcement of EU agri-food law Regulation (EU) 2017/625 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. ERA Forum. <https://doi.org/10.1007/s12027-018-0532-5>.

è un mercato in rapida crescita.^{19, 20} Purtroppo, anche per i prodotti venduti su Internet esiste la possibilità di danni per i consumatori. Il NRCU stabilisce un sistema di controllo che parte dall'obbligo per gli operatori di mantenere le autorità aggiornate in merito alle loro attività online.²¹ Le stesse autorità ai fini del controllo ufficiale possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni ordinati senza svelare la propria identità (campioni civetta) (art.36 (1)).²² A seguito del campionamento, similmente all'art. 11, punto 5 del Regolamento CE 882/2004, rimane l'obbligo di informare gli operatori riguardo al loro diritto di difesa ed un secondo parere di esperti: art. 7- diritto di ricorso e art. 35 (1) - diritto alla controperizia.

3.3 Trasparenza

Il NRCU con l'articolo 11 stabilisce disposizioni generali sulla trasparenza dei controlli e l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di: *'...effettuare i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettendo a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali'*. Le informazioni devono anche riguardare tipo e numero dei controlli ufficiali, delle non conformità (art. 138) e le misure e sanzioni adottate (art. 139). Queste disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5 che prevede alcuni obblighi di riservatezza.²³ Inoltre in virtù dell'art. 11, paragrafo 3, le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni sulla classificazione dei singoli operatori in base all'esito di uno o più controlli ufficiali (*rating scheme*), a condizione che i criteri di classificazione siano obiettivi, trasparenti e disponibili al pubblico e che siano in atto appropriate disposizioni per garantire l'equità, la coerenza e la trasparenza del processo di *rating*. In sostanza i consumatori avranno la possibilità di consultare i dati sulla performance degli OSA online a tutti i livelli (es. ristoranti o altre attività). Sebbene il NRCU non preveda l'obbligo di rendere pubbliche le valutazioni igieniche delle imprese alimentari, il *rating scheme* è stato già introdotto da alcuni Stati membri. Ad esempio, nel Regno Unito il sistema è obbligatorio dal 2013 mentre in Irlanda del Nord dal 2016. I risultati delle ispezioni

¹⁹ In Italia nel 2017 il valore del commercio online di prodotti alimentari ha raggiunto quota 849 milioni di euro, con una crescita del 43% sul 2016: - il 28% delle vendite è finita nelle casse di chi commercia via web prodotti della ristorazione (ad esempio, Just Eat): - gli acquisti online di prodotti alimentari da supermercato hanno raccolto poco più di un terzo della spesa, per un valore di circa 300 milioni di euro. Osservatorio ecommerce B2B-School of management Politecnico Milano. (da presentazione su 'Regolamento UE n. 625/2017- Analisi dei considerando' del Dott. Michele Troiano, Convegno SIMeVeP, Bari, 18/10/2019).

²⁰ E' anche abbastanza diffuso il *dropshipping* un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino.

²¹ NRCU. Obblighi degli operatori, Articolo 15(5): ' gli operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati: ...[] le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza. Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, art. 3636 (1)(2).

²² NRCU. Articolo 36 (1)(2) - Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza.

²³ NRCU. Art. 8 (5). Art. 8. Obblighi di riservatezza dell'AC: gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle AC di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell'urgenza della situazione; e b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.

sottoforma di punteggi di valutazione igienica vengono comunicati al pubblico tramite cartelli sulla porta d'ingresso dell'esercizio. Anche la Danimarca e la Norvegia hanno adottato un sistema simile rispettivamente dal 2001 e dal 2016 per i negozi, ristoranti e altri esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, utilizzando gli "emoticon" che informano i consumatori in merito allo standard di igiene. In Belgio, i risultati delle ispezioni alimentari sono disponibili tramite un sito Web ("*Food Web*"). La presenza di punteggi di valutazione igienica o altri sistemi laddove elaborati sulla base di controlli sufficientemente frequenti, consente ai consumatori di avere informazioni utili sull'esercizio e decidere se utilizzarlo o meno.²⁴

3.4 Controlli anti frode

Il NRCU rafforza le disposizioni per i controlli volti a individuare e perseguire le attività ingannevoli e fraudolente. Questa integrazione si era resa necessaria durante i lavori di revisione del regolamento sui controlli ufficiali, a causa dello scandalo della carne di cavallo nel 2013, che convinse le istituzioni comunitarie a prevedere ulteriori misure di controllo delle frodi, oltre a quelle già definite dalla normativa comunitaria per i rischi microbiologici e chimici. La particolare attenzione alle pratiche fraudolente o ingannevoli²⁵ si concretizza attraverso la definizione della priorità dei controlli e del livello delle sanzioni²⁶ e la designazione da parte della Commissione dei centri di riferimento dell'UE per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare (art. 97). Il NRCU stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di prendere in considerazione la probabilità di comportamenti fraudolenti ed ingannevoli al momento di decidere la frequenza appropriata dei controlli.²⁷ Tale concetto viene esplicitato nei '*consideranda*' e ribadito negli articoli 16, 65, 73, 97, 98. Lo scopo dei centri è di armonizzare, coordinare e rafforzare le misure di controllo delle frodi alimentari. L'art. 98 ne definisce i compiti di sostegno, che sono: - fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggetti a violazioni; - fornire conoscenze specializzate in materia di autenticità e integrità della catena agroalimentare e dei metodi per rilevare violazioni della normativa in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme; - se necessario, stabilire e mantenere collezioni o banche dati di materiali di riferimento autenticati e diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori. Il centro è stato inaugurato il 12 marzo 2018 presso il JRC (Centro di ricerca comune) che dispone di sette istituti di ricerca dislocati in cinque paesi membri dell'Unione europea (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna).

Il NRCU perfeziona il sistema di controllo delle frodi attraverso due componenti del nuovo Sistema informatico IMSOC per lo scambio elettronico di dati relativi alle non conformità della legislazione in

²⁴ Keeping food in check. A snapshot of national official food controls- and what this means for consumers. BEUC. The consumer voice in Europe. 2019.

²⁵ C'è da osservare a riguardo come da un punto di vista legale ed anche pratico, il NRCU non fornisce alcuna definizione o chiarimenti su cosa si intende per pratiche fraudolente o ingannevoli. In particolare viene esclusa la circostanza di pratiche fraudolente ed ingannevoli non intenzionali e frutto di negligenza. Questa lacuna può sicuramente complicare la gestione di un eventuale contenzioso.

²⁶ NRCU. Considerando 90: affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l'autore da tali pratiche.

²⁷ NRCU. Art. 9 (2). Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa

materia di alimenti e mangimi: il Sistema di Assistenza e Cooperazione Amministrativa (ACA) (art. 102) e la rete comunitaria antifrode (*food fraud network*) composta da rappresentanti della Commissione europea, di tutti i paesi dell'UE, Svizzera, Norvegia e Islanda per una maggiore efficienza dell'amministrazione transfrontaliera. È a partire dal 2015 che i membri della rete antifrode si scambiano informazioni nell'ambito del sistema ACA. A margine di questa innovazione nei controlli antifrode è interessante osservare come mentre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del NRCU, la politica agricola comune esuli dal suo campo di applicazione, le nuove disposizioni vengono ad applicarsi anche ai controlli a norma dell'articolo 89 del Regolamento UE 1306/2013,²⁸ quando tali controlli mirano ad identificare possibile pratiche fraudolente o ingannevoli in relazione alle norme di commercializzazione.

4. Miscellanea

4.1 Obblighi dell'Autorità Competente

Riguardo agli obblighi dell'autorità competente non ci sono grosse novità rispetto al Regolamento CE 882/2004. Infatti l'autorità competente deve: garantire l'efficacia, l'imparzialità e la qualità dei controlli ufficiali ed altre attività ufficiali (art. 5);²⁹ svolgere i controlli ufficiali secondo procedure documentate (art. 12); provvedere alle registrazioni scritte di ogni controllo (art.13) e, se necessario, delegare per iscritto determinati compiti a enti o persone fisiche (art. 28).

Inoltre, come già accennato per il criterio di trasparenza, l'autorità competente deve: rendere disponibili al pubblico le informazioni sull'organizzazione e performance dei controlli ufficiali; pubblicare tempestivamente e regolarmente i dati relativi ai controlli ufficiali, non conformità e misure e sanzioni adottate; stabilire il *rating scheme* per singoli operatori e rendere pubblici i criteri nel rispetto anche degli obblighi di riservatezza. In relazione alla delega di compiti ufficiali (controlli ufficiali e altre attività ufficiali) ad organismi (*delegated body*) o persone fisiche (condizioni specifiche) l'autorità competente deve assicurare un coordinamento efficace e quando necessario sottoporli ad audit o sospendere la delega. Similmente all'art. 54 del Regolamento CE 882/2004, non possono essere delegate le decisioni per le misure da adottare a seguito del rilievo di non conformità. Per quest'ultime, l'art.138 (azioni in caso di accertata non conformità) fornisce all'autorità competente un set di misure più ampio rispetto a quelle elencate nell'art. 54 del Regolamento CE 882/2004, e nel decidere le misure da adottare, l'autorità competente tiene conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

²⁸ Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

²⁹ NRCU. Considerando 35. I controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale indipendente, che non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, che non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.

4.2 Obblighi degli Operatori

L'art. 15 del NRCU stabilisce l'obbligo per gli operatori di fornire all'autorità competente informazioni aggiornate sul loro nome, sulle specifiche attività che svolgono, comprese le attività intraprese con mezzi di comunicazione a distanza. Devono inoltre dare accesso a locali e ai sistemi informatici nella misura necessaria ed assistere e cooperare con il personale dell'AC e autorità di controllo per il settore biologico.

4.3 Laboratori ufficiali e laboratori comunitari di riferimento

I requisiti per i laboratori ufficiali sono stabiliti negli artt. 37-42. Il NRCU fornisce maggiore chiarezza sui metodi di campionamento, analisi, test e diagnosi applicabili ai controlli ufficiali ed altre attività ufficiali in tutti i settori ed effettuati secondo un sistema a cascata con regole e protocolli da applicare in ordine di priorità.³⁰ Se un metodo o regola non esiste per un caso specifico, viene applicata la successiva nella gerarchia e così via. La nuova cascata di metodi ha il seguente ordine: UE > regole o protocolli internazionali o metodi sviluppati e raccomandati dai laboratori di referenza comunitari > norme nazionali pertinenti > metodi sviluppati o raccomandati dai laboratori nazionali di riferimento o convalidati con metodi intra-laboratorio e conformemente ai protocolli scientifici accettati a livello internazionale. Non vi sono cambiamenti riguardanti l'accreditamento EN ISO/IEC/17025, che rimarrà una condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo. L'inclusione delle sanità delle piante comporterà per i laboratori ufficiali per fitosanitari l'accreditamento ai sensi delle EN ISO/17025 con un periodo di transizione di cinque anni. Sono previste anche deroghe permanenti e temporanee e la non imposizione in caso di emergenza dell'obbligo dell'accreditamento completo per i laboratori ufficiali. Le deroghe permanenti si applicano ai laboratori che effettuano solo la ricerca di trichine nelle carni, test/analisi per verificare il rispetto delle norme sul materiale riproduttivo delle piante e diagnosi/analisi/test nell'ambito di altre attività ufficiali. Riguardo alla ricerca delle trichine nelle carni suine, i laboratori annessi ai macelli per usufruire della deroga devono soddisfare le seguenti condizioni (art. 40): la ricerca di trichine nelle carni è l'unica attività; vengono utilizzati soli i metodi indicati nell'art. 6 del Regolamento CE 1375/2015;³¹ sono sottoposti a supervisione da parte dell'autorità competente o di un laboratorio ufficiale designato ed accreditato EN ISO/17025, e partecipano regolarmente con performance favorevoli ai test comparativi inter-laboratorio o prove di competenza organizzati dai laboratori nazionali di riferimento per i metodi utilizzati per la ricerca di trichine. I regolamenti delegati stabiliranno le deroghe permanenti anche per l'accreditamento obbligatorio per tutti i metodi utilizzati, se i laboratori operano e sono accreditati conformemente alla norma EN ISO/17025 per l'uso di uno o più metodi che sono simili e rappresentativi degli altri metodi utilizzati e che fanno uso regolare e significativo dei metodi per i quali hanno ottenuto l'accreditamento. Le deroghe temporanee fino ad un anno sono previste solo per i nuovi metodi, situazioni di emergenza e/o rischi emergenti.

³⁰ NRCU. Considerando 52. ... per i laboratori che accertano la sanità di animali o piante, si dovrebbe prevedere l'adozione di deroghe al fine di consentire che alcuni laboratori non siano accreditati per tutti i metodi che essi utilizzano. Ciò avviene.....nel caso si debba ricorrere a metodi nuovi o nel caso di rischi emergenti o in situazioni di emergenza.

³¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.

Riguardo ai laboratori comunitari di riferimento (LCR), ai sensi dell'art. 92 del NRCU il legislatore può conferire il potere alla Commissione di istituirli mediante regolamenti delegati in quei settori in cui vi è la necessità riconosciuta di promuovere le pratiche uniformi e l'affidabilità dei metodi di analisi, test e diagnosi uniformi. La designazione sarà valida per un minimo di cinque anni e soggetta a revisione da parte della Commissione. Esempi di LCR già istituiti sono quelli relativi ai materiali a contatto con alimenti, additivi per mangimi ed alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Il NRCU prevede anche l'istituzione di due centri di riferimento dell'UE, per il benessere animale (art. 95) e per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare (art. 97). I primi aiuteranno gli Stati membri dell'Unione europea nei loro controlli ufficiali e forniranno l'esperienza scientifica e tecnica per valutare e migliorare il benessere animale. Avranno inoltre lo scopo di effettuare studi scientifici e tecnici, condurre corsi di formazione e diffondere i risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche, fornire consulenza scientifica e tecnica per lo sviluppo e l'applicazione di indicatori di benessere degli animali.³² I compiti del centro di riferimento per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare sono stati già descritti nel paragrafo 3.4.

4.4 Controlli Ufficiali nei Posti di Controllo Frontaliero

Con l'entrata in vigore del NRCU saranno abrogate le Direttive 91/496/EEC e 97/78 e i nuovi post di controllo frontaliero (PCF) sostituiranno i PIF, i punti designati e punti di entrata. Gli artt. 43-77 stabiliscono nuovi requisiti dei PCF a seconda della specializzazione dei controlli. Verranno anche armonizzati i requisiti per la designazione, elenco, sospensione e ritiro della autorizzazione. Il Capitolo V del Regolamento CE 882/2004 viene modificato in modo da creare un insieme di regole comuni da applicare ai controlli presso i PCF (animali, prodotti, piante, ecc.) con semplificazione del processo decisionale. Viene prevista una maggiore cooperazione con le autorità di dogana ed altre autorità (es. USMAF) (art. 47).³³ Attualmente con *il single window* ci sono già procedure informatizzate standardizzate che consentono la semplificazione dei processi, mentre con il coordinamento operativo vengono eseguiti i controlli di competenza delle varie amministrazioni nello stesso tempo e luogo (*one stop shop*). I controlli fisici basati sul rischio integreranno le disposizioni contenute nel Regolamento CE 882/2004, ci saranno frequenze ridotte per i controlli di identità, ed eccezioni per i controlli presso il primo BCP di ingresso. Viene introdotto un approccio più integrato finalizzato ad una prioritizzazione del rischio e dunque alla creazione di un quadro comune basato sul rischio per i controlli alle frontiere sugli animali e merci che entrano nell'UE e stabilito un elenco (CN) di categorie di animali e prodotti da paesi terzi da controllare nei PCF. La Commissione potrà modificare questi elenchi e stabilire le condizioni che non richiedono controlli specifici. I dettagli operativi delle sopradescritte disposizioni verranno definiti attraverso i regolamenti delegati e di esecuzione. La competenza per i controlli rafforzati alla frontiera su alimenti di origine non animale e materiali a

³² La Commissione ha designato mediante regolamento di esecuzione (UE) 2018/ del 5 marzo 2018 il centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali che sostiene le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri. Dopo una selezione pubblica, il consorzio che unisce i Paesi Bassi (Wageningen Livestock Research), la Germania (Istituto Friedrich Loefflee) e la Danimarca (Università di Aarhus-Dipartimento di Scienze animali) ottiene la designazione a centro di riferimento dell'UE per il benessere animale che avrà sede in Olanda.

³³ NRCU. Considerando 64. Dovrebbero essere assicurati la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire partite provenienti da paesi terzi.

contatto con alimenti sarà trasferita dai medici ai veterinari. Vengono stabiliti i requisiti minimi relativi alle strutture, attrezzature e personale presso i PCF. I dettagli operativi saranno definiti nei regolamenti di esecuzione e delegati (es. requisiti minimi dei PCF, designazione e sospensione).

Per la pre-notifica delle partite gli operatori utilizzeranno un singolo documento standard denominato Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE) (Common Health Entry Document- CHED) che sostituisce l'attuale Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE). Il DSCE verrà trasmesso al PCF tramite il sistema informatico IMSOC che consentirà l'integrazione di sistemi informatici esistenti, incluso Traces (che diventerà Traces NT-New Technology) ed Europhyt. Le partite non verranno sottoposte ai controlli di dogana se l'autorità preposta non riceve (elettronicamente) il DSCE compilato contenente l'esito favorevole dei risultati dei controlli. Il formato ed i requisiti del DSCE sono stabiliti nei regolamenti di esecuzione sul funzionamento del sistema informatico IMSOC.³⁴ In sintesi le modifiche principali prevedono: un unico organismo di controllo sanitario (PCF); un'unica procedura informatizzata ed un unico DSCE.

4.5 Finanziamento dei Controlli Ufficiali

Gli art. 78-85 stabiliscono le regole per il finanziamento dei controlli ufficiali attraverso i contributi a carico degli operatori. Resterà valido il principio generale del Regolamento CE 882/2004 secondo cui i contributi obbligatori serviranno a coprire i costi legati ai controlli ufficiali (personale ed altre risorse necessarie) nei diversi settori. Viene stabilito un tasso forfettario sulla base dei costi complessivi di controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un dato periodo di tempo e applicata a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che alcun controllo ufficiale sia stato svolto durante il periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore. In sintesi il NRCU stabilisce l'obbligo generale degli Stati membri di assegnare risorse adeguate alle autorità di controllo; estende l'obbligatorietà dei contributi sanitari alla maggior parte dei controlli ufficiali (macelli, laboratori, pesce, prodotti lattiero-caseari) con la copertura totale dei costi di servizio per l'esecuzione dei controlli ufficiali. C'è quindi la possibilità per gli Stati membri di calcolare le tariffe in base a: costo effettivo (reale) di ciascun tipo di controllo applicato all'operatore, o tasso forfettario (*flat-rate*) (tutti gli operatori). Sono previsti: piena trasparenza sui metodi di calcolo; controlli ufficiali originariamente non programmati che si sono resi necessari in seguito all'individuazione di un caso di non conformità da parte dell'operatore (art. 28); possibilità di diminuire l'entità dei contributi di ispezione su base oggettiva e non discriminatoria tenuto conto di diversi fattori (es. due diligence).^{35,36}

³⁴ Commission implementing regulation (EU) .../... of XXX laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed, and rules as regards the computerised information system for notifying and reporting on listed animal diseases, the notification of the presence of, and protective measures taken against, plant pests, administrative assistance and cooperation between Member States' authorities, and the functioning of the information management system for official controls ('the IMSOC Regulation'). Il regolamento di esecuzione all'art 40 prevede diversi formati del DSCE a seconda della natura della partita: DSCE A (animali), P (prodotti), PP (vegetali), F (mangimi ed altri prodotti non di origine animale).

³⁵ NRCU. Considerando 66: se le tariffe o i diritti sono applicati in base al costo effettivo di controlli ufficiali individuali, gli operatori con buoni precedenti di conformità dovrebbero corrispondere tariffe nel complesso inferiori a quelle imposte agli operatori non conformi.

³⁶ I fattori da considerare per la riduzione dei contributi per i macelli, laboratori di sezionamento, laboratori di lavorazione della selvaggina, produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sono: interessi degli operatori a bassa capacità produttiva; metodi tradizionali utilizzati per la

4.6 Certificazione Ufficiale

La certificazione ufficiale viene adeguata al nuovo campo di applicazione del NRCU che prevede nuovi settori (mangimi, alimenti, MOCA, OGM, sanità animale, benessere animale, sanità delle piante, sottoprodotti ecc.) (art. 86). Viene abrogata la direttiva 96/93 relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale. Nella nuova formulazione la “certificazione ufficiale” consiste in una procedura mediante la quale l’autorità competente o organismi da questa delegati, o operatori sotto la sua supervisione forniscono, garanzie sotto forma scritta o elettronica o equivalenti riguardanti la conformità a uno o più requisiti stabiliti dal NRCU. Le attestazioni ufficiali invece comprendono le etichette e i marchi di identificazione la cui gestione rimane sotto la supervisione dell’autorità competente. Nel settore fitosanitario gli operatori sono già in grado di certificare i loro prodotti sotto la supervisione dell’autorità competente. Il Regolamento di esecuzione UE 2019/628 di recente pubblicazione, definisce gli aspetti relativi alla produzione dei certificati e modelli relativi e ai meccanismi per assicurare l’affidabilità e correttezza dei certificati.³⁷

4.7 Assistenza Amministrativa e Collaborazione (AAC)

Gli art. 102-108 del NRCU rafforzano e esplicitano le disposizioni in materia di AAC tra gli stati membri, in particolare per il coordinamento nella gestione delle violazioni transnazionali delle regole di sicurezza alimentare.³⁸ La Commissione mantiene un ruolo di coordinamento nei casi di violazioni ricorrenti o particolarmente estese (transfrontaliere) o quando gli stati membri interessati non sono in grado di coordinare azioni appropriate. La Commissione sarà inoltre autorizzata a stabilire un formato standard per le richieste di assistenza e lo scambio di comunicazioni. Ogni Stato membro designa uno o più organi di collegamento (*liason body*) che fungano da punti di contatto responsabili di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti. Il NRCU impone inoltre ai membri di facilitare la trasmissione di informazioni provenienti dalle autorità, pubblici ministeri e autorità giudiziarie in merito a casi di non conformità che possono comportare rischi per la salute o frodi. La Commissione si impegna a trovare un formato comune per la trasmissione di tali informazioni.

4.8 Piani di Controllo Nazionali Pluriennali (PCNP)

L’art. 109 stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio e che venga designato un organismo unico incaricato di coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali. Il PCNP deve raccogliere tutte le informazioni

produzione, il trattamento e la distribuzione; esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici; e precedenti di conformità degli operatori alle norme pertinenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del NRCU così come verificati mediante controlli ufficiali.

³⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

³⁸ L’AAC era già definita nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione del 22 ottobre 2011 che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e i risultati conseguiti. Con la revisione degli artt. 41-42-43 del Regolamento CE 882/2004, la Commissione mediante un regolamento di esecuzione, ha adottato un modello standardizzato per le relazioni, tenendo debitamente conto degli obblighi vigenti in materia di compilazione di relazioni.³⁹ Il nuovo formato sarà obbligatorio per la relazione del 2020, da presentare entro il 31 agosto 2021. Il PCNP dovrà contenere, e questa è la novità, oltre alle informazioni generali sulla struttura ed organizzazione del sistema dei controlli ufficiali di ciascun stato membro, anche le informazioni specifiche su: - obiettivi strategici e il modo in cui le priorità dei controlli e l'allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi; classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio, loro priorità, allocazione delle risorse e indicatori di performance (art. 110). Il PCNP dovrà essere aggiornato alle nuove situazioni esistenti negli Stati membri.⁴⁰ Il PCNP dovrà essere a disposizione del pubblico (trasparenza), ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia dei controlli ufficiali e devono fornire agli operatori una copia del rapporto sui controlli ufficiali a cui sono stati sottoposti, indipendentemente dall'esito dei controlli.

Si prevede che il nuovo modello standard per la presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri, contribuirà a risolvere il problema delle difficoltà nella valutazione comparativa delle relazioni. Difatti come riconosciuto dalla stessa Commissione europea, queste relazioni "variano in modo significativo nella presentazione dei dati e nella natura dei dati presentati" e ciò rende spesso difficile identificare e confrontare le tendenze dei controlli ufficiali nei vari paesi.^{41, 42} Il nuovo modulo modello standard, indicando esattamente quali sono le informazioni e i dati da segnalare, risolverà questa carenza.

4.9 Programmi Coordinati di Controllo (PCC)

L'art. 112 è relativo ai PCC il cui scopo è di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell'Unione, del grado di applicazione della normativa o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull'intero territorio dell'Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti l'attuazione di programmi di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa. L'obiettivo è dunque di rafforzare il sistema di controllo comunitario attraverso la predisposizione di PCC che sono: -ad-hoc e limitati nel tempo; - comprendono la portata di possibili attività fraudolente in un certo settore o per la valutazione della prevalenza di un certo pericolo; e se necessario prevedono anche metodi di campionamento e di analisi armonizzati. La Commissione mantiene un ruolo di coordinamento. Nel 2013/2014/2015 sono stati completati quattro piani di

³⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.

⁴⁰ I futuri regolamenti delegati definiranno i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività; priorità per i controlli ufficiali, indicatori dei performance ecc..

⁴¹ European Commission, 'Report on the overall operation of official controls performed in the Member States (2014-2016) to ensure the verification of compliance with food and feed law, animal health and welfare rules', COM (2018) 627, September 2018.

⁴² Ad esempio, gli Stati membri possono definire e riferire categorie di controlli ufficiali in modi diversi, oppure includere i risultati di controlli sui prodotti non alimentari (es. giocattoli o tabacco) che esulano dal campo di applicazione della legislazione UE sui controlli ufficiali di alimenti e mangimi (da: Keeping food in check. A snapshot of national official food controls- and what this means for consumers. BEUC. The consumer voice in Europe. 2019).

controllo coordinati per le frodi della carne di cavallo ed è operante il piano comunitario di monitoraggio dell'antibiotico resistenza dei batteri zoonotici e commensali.⁴³

4.10 Nuovo Sistema Informatico per la Gestione delle Informazioni sui Controlli Ufficiali ed altre Attività Ufficiali (IMSOC)

Gli artt. 131-136 sono relativi al nuovo sistema informatico per la gestione delle informazioni sui controlli ufficiali ed altre attività ufficiali (*IMSOC-Information management system for official control*). La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri istituisce e gestisce l'IMSOC per il funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. L'IMSOC attua elettronicamente la maggior parte delle disposizioni del NRCU; è una piattaforma informatica per la gestione dei controlli ufficiali specifici previsti per animali e prodotti da parte delle autorità competenti degli Stati membri; integra ed aggiorna gli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione per scambiare dati, informazioni e documenti sui controlli ufficiali (inclusi i PCF), è collegato al sistema TRACES e gestisce dati personali e i data security (EDPS). L'IMSOC non è una nuova applicazione di *information technology* (non aggiunge ulteriore carico di lavoro) e non si sostituisce agli attuali sistemi ACC, ADNS (*Animal disease notification system*), RASFF, TRACES,⁴⁴ EUROPHYT, ma li rafforza e li integra con il campo di applicazione che comprende le persone, animali, benessere animale, piante, sanità, organismi geneticamente modificati, standard di mercato, frodi, ambiente. È progettato per semplificare il lavoro e migliorare lo scambio di informazioni attraverso lo snellimento delle procedure e la definizione di formati standard dei dati.

In sintesi, le componenti del sistema comprendono: - attività di certificazione (animali, prodotti di origine animale, biologici, piante, legname, pescato);⁴⁵ - gestione delle allerte RASFF (esseri umani, piante, animali) e assistenza amministrativa e cooperazione (AAC) per salute pubblica, non conformità e sospetto di frode; - notifiche dei focolai infettivi (animali e piante).

Le specifiche tecniche e gli elementi del sistema IMSOC, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti e la gestione del DSCE sono definiti in un regolamento di esecuzione di recente approvato dal Parlamento europeo.⁴⁶ Naturalmente andrà assicurata la coerenza con la direttiva 2016/680 e Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati individuali e con l'*European Data Protection Supervisor* (EDPS).

⁴³ Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2013 relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali.

⁴⁴ A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del NRCU il sistema TRACES verrà integrato nel sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali con il relativo adattamento dei certificati sanitari.

⁴⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

⁴⁶ Vedi nota 32.

4.11 L'art. 18 e i Controlli Ufficiali sui Prodotti di Origine Animale

Le regole attuali per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale sono stabilite dai Regolamenti CE 854/2004, CE 2074/2005 e CE 882/2004. Le nuove regole si applicheranno a partire dal 14 Dicembre 2019 e sono quelle stabilite dall'art. 18 del NRCU e dai regolamenti delegati e di esecuzione previsti dallo stesso articolo 18, rispettivamente dal comma 7 e 8. L'art. 18 (base legale per la legislazione terziaria) fissa nuove disposizioni per i controlli ufficiali sulle carni e assegna tale compito al veterinario ufficiale oppure, fatte salve alcune condizioni, ad altro personale sotto la sua supervisione o responsabilità. Vengono inoltre chiariti alcuni compiti assegnati al personale del macello per i controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali di controllo.⁴⁷ Ma la responsabilità finale di qualsiasi decisione è affidata al veterinario ufficiale. Le differenze con le regole attuali sono le nuove definizioni di 'sotto la supervisione' o 'sotto la responsabilità' del veterinario ufficiale (art. 17).⁴⁸

A seguito della consultazione con i gruppi di esperti degli Stati membri e stakeholders, quest'ultimi nell'ambito dell'organo di consultazione "*Advisory Group on Food Chain and Animal and Plant Health*", sono stati di recente pubblicati sulla GUCE il Regolamento delegato UE 2019/624⁴⁹ ed il Regolamento di esecuzione UE 2019/627⁵⁰ relativi all'art. 18. In breve, il regolamento delegato si concentra su chi effettua il controllo e stabilisce: - deroghe ai requisiti di base per l'ispezione ante e post-mortem; - regole stringenti per l'ispezione post-mortem in caso di macellazione d'urgenza; - deroghe per l'ispezione ante e post-mortem della renna e gallo cedrone; - deroghe per la produzione e stabulazione dei molluschi eduli lamelibranchi e requisiti minimi di formazione per il veterinario ufficiale, ausiliario specializzato ufficiale (d'ora in poi assistente ufficiale) e altro staff designato dall'autorità competente. Diversamente il regolamento di esecuzione definisce il 'come' e cioè le modalità (uniformi) per l'effettuazione dei controlli su qualsiasi prodotto di origine animale. In dettaglio: fissa i requisiti specifici per la performance dei controlli ufficiali, definisce i metodi di ispezione ante e post-mortem ed i requisiti tecnici della bollatura sanitaria, definisce le misure da adottare in caso di mancata conformità delle carni fresche ai requisiti comunitari; stabilisce le condizioni per la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi eduli lamelibranchi ed infine stabilisce i requisiti specifici per la performance dei controlli ufficiali sul latte, prodotti lattiero-caseari e prodotti della pesca.

⁴⁷ Art. 18, comma 3 del NRCU: Sulla base di un'analisi del rischio l'autorità competente può consentire al personale del macello di assistere nell'esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 presso gli stabilimenti che macellano pollame o lagomorfi, o presso gli stabilimenti che macellano animali di altre specie, di svolgere specifici compiti di campionamento e analisi relativi a tali controlli condizione che il personale che il personale operi in modo indipendente dal personale del reparto produzione del macello; abbia ricevuto una formazione adeguata per svolgere tali compiti; e svolga tali compiti in presenza del veterinario ufficiale o dell'assistente ufficiale, seguendone le istruzioni.

⁴⁸ Ai fini dell'articolo 18 del NRCU si intende per: «sotto la responsabilità del veterinario ufficiale»: il veterinario ufficiale assegna l'esecuzione di un compito a un assistente ufficiale; «sotto la supervisione del veterinario ufficiale»: un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito.

⁴⁹ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

Riguardo alle deroghe per la visita ante-mortem al macello (svolto per default dal veterinario ufficiale), previste dall'art. 18 paragrafo 2, lettera a) del NRCU, l'art 3/1 del Regolamento delegato 2019/624 definisce i criteri e le condizioni per l'effettuazione della visita ante-mortem nei macelli da parte dell'assistente ufficiale sotto la supervisione del veterinario ufficiale su specie diverse dal pollame e dai lagomorfi. Nella fattispecie, i compiti sono di carattere puramente pratico e consistono nella verifica dell'ICA; controllo di identità dell'animale e/o preselezione di animali che presentano possibili anomalie per quando riguarda le prescrizioni in materia di salute umana e di salute e benessere degli animali. L'art 3/1b del Regolamento delegato UE 2019/624 fornisce la seguente definizione di "preselezione al macello": l'assistente ufficiale che effettua l'ispezione, qualora osservi o sospetti possibili anomalie, ne informa immediatamente il veterinario ufficiale, il quale effettua quindi personalmente l'ispezione ante-mortem. L'art. 3/3 elenca una serie di condizioni per le quali non si applica la deroga per la visita ante-mortem.⁵¹

Gli artt. 5-6 del Regolamento delegato UE 2019/624 introducono nuove disposizioni relative alla visita ante-mortem che può essere effettuata presso l'azienda di provenienza su animali di tutte le specie animali destinati alla macellazione (opzione dello Stato membro). Tale compito viene assegnato al veterinario ufficiale in conformità ai criteri e alle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 5 e all'art. 6. Il veterinario ufficiale a completamento dei controlli eseguiti sui registri e documentazione presso l'azienda di provenienza, verifica dell'ICA ed esame fisico degli animali, redige un certificato sanitario sul modello stabilito nell'allegato IV, parte I del Regolamento di esecuzione UE 628/2019.^{52,53}

Gli animali visitati in azienda giunti al macello vengono sottoposti da parte del veterinario ufficiale a controlli supplementari che consistono in regolari verifiche dell'identificazione e rispetto delle norme sul benessere degli animali durante il trasporto. Il Regolamento delegato UE 2019/624 introduce una ulteriore deroga per la visita ante-mortem in azienda su tutte le specie, consistente nella possibilità di assegnare il compito di un'ulteriore visita degli animali all'assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, purché siano rispettati alcuni criteri e condizioni.⁵⁴

Riguardo all'ispezione ante-mortem al macello di pollame e lagomorfi, l'art. 11 del Regolamento di esecuzione UE 627/2019 stabilisce le condizioni per l'assegnazione di tale compito all'assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. Nello specifico, l'ispezione può limitarsi a un

⁵¹ Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) agli animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) agli animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana; c) ai bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi o la cui qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi è stata sospesa;.....

⁵² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

⁵³ Si può ritenere che questa nuova disposizione che costituisce un'opzione dello Stato membro che vuole di avvalersi di questa possibilità, sia funzionale al sistema di produzione integrato per il pollame e suini e che male si adatti ai vincoli per i bovini e ovini che necessitano di un'attenta valutazione individuale. Inoltre lo shift l'ante mortem verso l'allevamento richiede più risorse veterinarie. Comunque rimane un'opzione dello Stato membro che vuole di avvalersi di questa possibilità

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 3/2 Regolamento delegato 2019/624, le condizioni per la delega sono le seguenti: a) un'ispezione ante mortem è già stata effettuata dal veterinario ufficiale presso l'azienda di provenienza in conformità all'articolo 5; b) l'assistente ufficiale che effettua l'ispezione, qualora osservi o sospetti possibili anomalie, ne informa immediatamente il veterinario ufficiale, il quale effettua quindi personalmente l'ispezione ante mortem; e c) il veterinario ufficiale verifica regolarmente che l'assistente ufficiale svolga i propri compiti in modo adeguato.

campione rappresentativo di volatili di ciascun branco (come definito nel Regolamento EC 2160/2003)⁵⁵ e ad un campione rappresentativo di lagomorfi di ciascuna azienda di provenienza. Se l'ispezione ante-mortem viene effettuata presso l'azienda di provenienza in conformità all'art. 5 del Regolamento delegato UE 2019/624, il veterinario ufficiale presso il macello effettua tale ispezione solo nei casi e nella misura specificati. Tale disposizione va letta congiuntamente all'art. 25 relativo alle modalità pratiche per l'ispezione post-mortem del pollame, che prevede l'ispezione quotidiana dei visceri e delle cavità di un campione rappresentativo di ciascun branco. In sostanza l'autorità competente può decidere di sottoporre a ispezione post-mortem solo un campione rappresentativo di pollame di ciascun branco.

Per l'ispezione post-mortem le nuove disposizioni non differiscono di molto da quelle del Regolamento CE 854/2004. L'art. 7 del Regolamento delegato UE 2019/624 assegna il compito ispettivo post-mortem all'assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale solo se vengono soddisfatti alcuni criteri⁵⁶ e condizioni.⁵⁷ Questa disposizione implica che il veterinario ufficiale potrebbe non essere presente nei macelli a capacità limitata che operano in modo discontinuo e questo riflette una prassi comune in alcuni Stati membri.

L'art. 13 del Regolamento di esecuzione UE 627/2019 stabilisce anche una deroga sui tempi dell'ispezione post-mortem nei macelli a capacità limitata e centri di lavorazione della selvaggina.⁵⁸ L'autorità competente può consentire che, quando né il veterinario ufficiale né l'assistente ufficiale sono presenti durante la macellazione e la tolettatura, l'ispezione può essere ritardata fino a un massimo di 24 ore dopo la macellazione o l'arrivo allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Riguardo invece alla metodologia ispettiva, si riconferma l'approccio basato sul rischio in linea con i pareri scientifici dell'EFSA del 2011-2013 sulla revisione dell'ispezione delle carni. Il passaggio dall'ispezione tradizionale (incisione e palpazione) a quella visiva, tiene conto dell'equilibrio tra salute pubblica e salute degli animali, considerazioni commerciali, differenziazione in base all'età dei ruminanti e ispezioni e palpazioni aggiuntive in caso di anomalie.

Per le attività di audit presso i macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, l'art. 9 del Regolamento delegato UE 624/2019 consente l'utilizzo degli assistenti ufficiali sotto la responsabilità del veterinario ufficiale limitatamente alla raccolta di informazioni sulle buone prassi igieniche e sulle procedure basate sui principi HACCP. Diversamente per l'audit svolto negli stabilimenti di

⁵⁵ Regolamento (CE) N. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

⁵⁶ Il macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina sono a capacità limitata: < di 1.000 unità di bestiame l'anno; < di 150.000 esemplari di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica piccola l'anno. Gli stati membri possono aumentare tali soglie. Le autorità competenti possono innalzare le soglie assicurando che la deroga sia applicata nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina di dimensioni più piccole conformi alla definizione di macello a capacità limitata o stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata e purché la produzione annuale complessiva di tali stabilimenti non superi il 5 % del quantitativo totale di carni fresche prodotte in uno Stato membro delle specie interessate.

⁵⁷ Lo stabilimento dispone di strutture sufficienti per immagazzinare le carni con anomalie separatamente dalle altre carni; il veterinario ufficiale è presente nello stabilimento almeno una volta al giorno durante o dopo l'esecuzione delle attività di macellazione; l'autorità competente ha messo in atto una procedura per valutare su base regolare le prestazioni degli assistenti ufficiali.

⁵⁸ Meno di 1000 unità di bestiame l'anno; o meno di 150.000 esemplari di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica piccola l'anno.

sezionamento, l'art. 10 introduce una terza figura rappresentata da altro personale designato dall'autorità competente, al quale vengono assegnati i controlli ufficiali, comprese le attività di audit. Le prescrizioni minime specifiche in materia di formazione sono stabilite dall'art. 13 del Regolamento delegato UE 624/2019, mentre le materie di formazione, simili a quelle dell'Allegato del Regolamento CE 854/2004, sono dettagliate nell'Allegato II, capitoli I (veterinario ufficiale), II (assistente ufficiale) e III (personale designato dalle autorità competenti).

5. Osservazioni finali

A conclusione di questa rassegna sul NRCU e sugli aspetti chiave ed innovativi del nuovo sistema di controllo ufficiale della filiera agroalimentare, possiamo riassumere i seguenti punti di forza che caratterizzano in positivo l'evoluzione della normativa comunitaria: rafforzamento dei controlli anti frode; regole flessibili ed uniformi nei controlli con frequenze minime obbligatorie; rafforzamento dell'approccio basato sul rischio; piani coordinati comunitari obbligatori per contrastare le frodi e il fenomeno dell'antibiotico resistenza.

Le disposizioni cruciali per la sanità pubblica veterinaria e per le competenze del veterinario ufficiale per i controlli ufficiali veterinari su animali e prodotti di origine animale sono contenute negli artt. 18, 21 (controllo benessere animale) e 49 (controlli veterinari nei posti di controllo frontalieri). Il Regolamento delegato UE 2019/624, in accordo all'art. 18, comma 7 del NRCU, riflette globalmente la maggior parte delle disposizioni contenute nell'attuale quadro normativo (Allegato I del Regolamento CE 854/2004) e dunque è mantenuta la competenza veterinaria per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (compresi i controlli alla produzione primaria per latte e colostro) e per la visita ante e post-mortem. L'ispezione ante-mortem rimane la *core competency* assegnata in via esclusiva al veterinario ufficiale, mentre l'utilizzo degli assistenti ufficiali rimane un'opzione degli Stati membri. A riguardo, nel nostro paese non è stata mai istituita la figura dell'assistente ufficiale e tutte le attività di controllo ufficiale nei macelli ed impianti carni vengono svolte dal veterinario ufficiale. In sostanza il servizio veterinario continua a svolgere un ruolo chiave nella gestione delle attività ispettive nell'interesse esclusivo dei consumatori. La modernizzazione introdotta dal NRCU si declina pienamente con il nuovo approccio basato sul rischio per l'ispezione post-mortem, con la possibilità di una semplificazione della metodologia ispettiva e della conduzione di più ispezioni visive al fine di limitare le incisioni e le palpazioni e quindi prevenire la contaminazione da specifici rischi microbiologici (es. *Salmonella*, *E. coli* e *Campylobacter*). È positiva l'aggiunta di *Campylobacter* ai rischi specifici elencati nell'allegato I, capitolo X del regolamento di esecuzione 627/2019.

Nessuna rivoluzione dunque con il NRCU, piuttosto un'evoluzione della normativa. Le criticità, laddove contestualizzate con riferimento allo status organizzativo e alle risorse dei servizi veterinari pubblici, possono essere individuate nell'ampio regime di delega di alcuni compiti agli assistenti ufficiali (es. visita ante-mortem sotto la responsabilità del veterinario ufficiale) o altro personale (non veterinario) designato dall'autorità competente per l'attività di controllo (audit) presso gli impianti di sezionamento, condizioni che esplicitano un approccio al risparmio rispetto alla sicurezza alimentare, salute pubblica, sanità e benessere degli animali. In sostanza, l'impressione è che queste disposizioni possono essere utilizzate in modo improprio come un'opportunità per ridurre la spesa per il personale veterinario, anziché rafforzare la qualità e la sicurezza della catena alimentare. Saranno decisivi i

decreti legislativi governativi di adeguamento e riordino delle norme esistenti per scongiurare il rischio di una riduzione delle competenze veterinarie.

Infine, la comprensione della portata del NRCU non può prescindere dalla lettura attenta di alcuni dei 99 *considerando* per avere elementi di conoscenza del nuovo contesto ambientale ed emergenziale in cui si sviluppano le attività di una filiera agroalimentare sempre più complessa e globalizzata e da cui il nuovo sistema di controllo ufficiale deve necessariamente ripartire. Nei *considerando* si accenna puntualmente ad alcuni temi emergenti, come la salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente attraverso la protezione della sanità delle colture dai rischi posti dai prodotti fitosanitari; lo sviluppo sostenibile della produzione biologica che conta su un numero crescente di aziende con certificazione bio; la situazione del settore vegetale che sempre più spesso per via della contaminazione dei processi di fertilizzazione e irrigazione e dell'incremento dei consumi di frutta e verdura crude, espone il consumatore ad un aumento del rischio chimico e microbiologico. Tutti temi che nel quadro normativo comunitario non hanno avuto la stessa attenzione ispettiva (con un incremento dei livelli di controlli) ed epidemiologica di altri prodotti alimentari. In sostanza il NRCU, attraverso l'inclusione di nuovi settori della filiera agroalimentare l'attenzione al tema della sostenibilità della filiera agroalimentare e la proposizione di un sistema sinergico di controlli, introduce disposizioni la cui attuazione consente la piena applicazione del principio *One Health* per il benessere e sanità animale e per la sicurezza ambientale ed alimentare.